

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1945 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - **Film Commission Regione Campania S.C.A.R.L.. Determinazioni.**

PREMESSO

* che la Regione Campania ha individuato nelle produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali gli strumenti in grado di favorire, in ragione del richiamo che esse esercitano su un vasto pubblico nazionale ed internazionale e sui mezzi di comunicazione di massa, alla diffusione dell'immagine del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Campania in Italia ed all'estero, oltre che al rafforzamento del sistema produttivo dello spettacolo e della cultura in genere;

* che, con deliberazione di G.R. n. 3302 del 21/11/2003 la Regione Campania ha approvato la costituzione della Società consortile a responsabilità limitata "Film Commission Regione Campania ONLUS" che ha lo scopo di promuovere e sviluppare l'utilizzo del territorio e dei beni naturali, culturali ed ambientali della regione quali set per le produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali;

* che la Regione Campania, con la stessa delibera, ha adottato l'atto costitutivo e lo statuto della Società ed ha stabilito, in qualità di socio fondatore unico, di sottoscriverne l'intero capitale sociale ammontante ad euro 10.000,00 imputati sul cap. di spesa n. 4402 dell'U.P.B. 2.9.26 del bilancio regionale E. F. 2003;

* che nella predetta delibera è altresì stabilito che, a intervenuta costituzione della società, la Regione provveda ad individuare la dotazione finanziaria annuale necessaria per il suo funzionamento, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 2004;

* che nella su richiamata delibera è prevista la possibilità di ingresso nella compagine sociale per la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli, a semplice richiesta, mediante la sottoscrizione di quote pari al 33% del capitale per ciascuno dei due enti, ed il trasferimento, da parte della Regione, delle relative quote al valore nominale iniziale;

* che nella suddetta delibera è statuito che la Provincia ed il Comune di Napoli, una volta entrati a far parte della compagine sociale, contribuiranno alla dotazione finanziaria annuale proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione sociale;

CONSIDERATO

* che la Regione Campania, con atto n. 24628 registrato a Napoli dal Notaio Enrico Santangelo il 10.08.2004, ha costituito la Società consortile a responsabilità limitata "Film Commission Regione Campania ONLUS" nominando contestualmente i rappresentanti della Regione in seno al suo Consiglio di Amministrazione;

* che la legge regionale n. 9 del 12.11.2004, nell'approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, ha disposto lo stanziamento della somma di euro 750.000,00 sulla U.P.B. 2.9.26 al Capitolo gestionale di spesa 4408, istituito per la "partecipazione della regione a fondazioni, associazioni, programmi pluriennali, film commission";

* che, pertanto, la Regione Campania con deliberazione di G.R. n. 2382 del 22.12.2004 ha destinato, per l'anno 2004, la somma di euro 582.088,58 alla società consortile a r. l. "Film Commission Regione Campania - ONLUS";

* che, con provvedimento dirigenziale n. 2004/37229, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania ha negato alla Film Commission Regione Campania ONLUS" l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS;

* che, pertanto, essendo intervenuto il divieto all'utilizzo dell'acronimo ONLUS nella propria ragione sociale, l'assemblea straordinaria della SCARL "Film Commission Regione Campania- ONLUS" " tenutasi in data 28/04/2005 presso il Notaio Enrico Santangelo in Napoli, ha deliberato di cancellare dalla ragione sociale il predetto acronimo e di adeguare le proprie norme statutarie alle nuove disposizioni in materia di società commerciali (D.Lgs. n. 6/03 e s.m.i.);

* che sempre in data 28/04/2005, nella parte ordinaria della detta assemblea, è stato deliberato di approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno 2004 e di autorizzare lo stanziamento dell'erogando contributo di euro 582.088,58 tra le riserve del patrimonio della società sotto la voce "socio c/ aumento capitale";

PRESO ATTO

* che ad oggi la Provincia ed il Comune di Napoli non hanno provveduto alla sottoscrizione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale;

* che, pertanto, allo stato la Regione Campania risulta essere socio unico della SCARL “Film Commission Regione Campania”;

RITENUTO

* che stante le finalità della società si rende necessario ampliare l’oggetto sociale anche “alle prestazioni di servizi, forniture di beni o altre utilità destinate alla diffusione e promozione della cultura e dell’arte cinematografica in Campania ed allo sviluppo dell’immagine della Regione Campania in Italia ed all’estero”;

* che si rende altresì necessario allineare le norme statutarie alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti, nonché introdurre modifiche statutarie in ordine alla individuazione degli organi di gestione della società ed alle rispettive competenze che agevolino il conseguimento delle finalità indicate nell’oggetto sociale;

* che per il conseguimento delle predette finalità si rende necessario procedere all’aumento del capitale sociale fino all’importo di euro 590.000 (cinquecentonovantamila) utilizzando la riserva di patrimonio “socio c/ aumento capitale” già stanziata di euro 582.088,58 (cinquecentoottantadueottantotto/58);

* che in conseguenza di tale aumento si rende obbligatoria la designazione dei membri del collegio sindacale, di cui tre effettivi e due supplenti, e la determinazione dei relativi compensi;

* che si rende altresì opportuno estendere la partecipazione al capitale sociale nei limiti previsti dalle norme statutarie, oltre che alla Provincia di Napoli ed al Comune di Napoli, anche alle altre Province della Campania che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione di protocollo d’intesa con la Regione Campania;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare lo schema di statuto sociale della s.c.a.r.l. “Film Commission Regione Campania” allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante (allegato A);

2) di autorizzare l’aumento del capitale sociale della s.c.a.r.l. “Film Commission Regione Campania” fino all’importo di euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila), utilizzando a tale scopo la riserva di patrimonio “socio c/ aumento capitale” di euro 582.088,58 (cinquecentoottantadueottantotto/58) già stanziata con D. D. n. 165 del 04.05.05 dell’A.G.C. 13, con il quale si autorizzava a trarre la spesa, a valere sull’impegno n. 6336 del 29.12.2004, sulla U.P.B. 2.9.26 al Capitolo gestionale 4408;

3) di rinviare a successivo atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale la designazione dei membri del collegio sindacale;

4) di dare mandato all’Assessore Regionale al Turismo e Beni Culturali di individuare le opportune azioni amministrative atte a favorire la partecipazione al capitale sociale della s.c.a.r.l. “Film Commission Regione Campania”, nei limiti previsti dalle norme statutarie di cui al precedente punto 1), del Comune di Napoli e di tutte le Province della Regione Campania;

5) di trasmettere il presente atto a:

- Settore Sviluppo e Promozione Turismo per i conseguenti adempimenti;
- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;
- Assessore al Turismo e Beni Culturali, per conoscenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO A

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "Film Commission Regione Campania S.c. a r.l."

ARTICOLO UNO

E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti c.c., dell'art. 6 della L. 17.2.1987 n. 80 e sulla base delle deroghe apportate dall'art. 27 della L. 317/91, denominata: "Film Commission Regione Campania S.c. a r.l.".

ARTICOLO DUE

La società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO TRE

La società avrà durata fino al 31.12.2050.

L'Assemblea potrà prorogare il predetto termine.

ARTICOLO QUATTRO

Possano essere soci della società consortile esclusivamente Enti Pubblici non economici facenti parte della Regione Campania comprese le Province della Regione stessa, il Comune di Napoli e la stessa Regione.

ARTICOLO CINQUE

La società non persegue finalità di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a. prestazione di servizi, forniture di beni o altre utilità destinate alla diffusione e promozione della cultura e dell'arte cinematografica in Campania e allo sviluppo dell'immagine della Regione Campania;

b. favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica in Campania mediante la promozione di premi, convegni, seminari, studi e ricerche, corsi e conferenze;

c. creare banche dati audio - video delle professionalità e servizi, al fine di fornire la completa informazione su tutto ciò che riguarda l'effettuazione di riprese nel territorio della Regione Campania.

Per il conseguimento del proprio oggetto la società, esemplificativamente e non esaustivamente, potrà:

a) gestire i rapporti con i soggetti titolari di competenze pubbliche e private per i fini propri della società;

b) trattare per conto proprio e/o per conto e nell'interesse dei soci gli affari aventi relazione con le attività espletate, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti;

c) svolgere tutte quelle attività che risulta opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni, quali: l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate; la stipula di contratti di noleggio di attrezzature, di trasporti e prestazioni di servizi in genere; lo svolgimento di azioni pubblicitarie; l'espletamento di studi e ricerche di mercato; lo svolgimento in associazione anche con enti pubblici e privati di ricerca, di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali relative alla suddetta attività; la

prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di programmi cinematografici e televisivi; la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune; l'assistenza e la consulenza finanziaria.

La società per il perseguimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, utile e/o necessaria per il perseguimento dello scopo sociale.

Per il pieno conseguimento dello scopo sociale la società consortile provvede, sempre per conto e nell'interesse dei soci, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione dell'oggetto sociale potendo compiere a tal fine gli atti e tutte le operazioni ritenute utili e/o opportune.

ARTICOLO SEI

La società svolgerà prevalentemente la propria attività a beneficio della Regione Campania (o Ente Controllante).

Nel quadro delle suindicate attività la Regione Campania potrà conferire alla società incarichi specifici, i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa amministrazione regionale.

In particolare, per lo svolgimento della propria attività, la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici, nonché ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cosiddetto domestico o "in house providing"). Tale assunzione sarà possibile se ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste dalla normativa nazionale ed in particolare se ed in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni, sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania. In tali ipotesi di affidamento diretto l'organo amministrativo è tenuto ad uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

L'affidamento "in house providing" è giustificato dalla seguenti circostanze:

---la società è istituita per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività territoriale di riferimento;

---l'attività sociale è finanziata in modo maggioritario dall'amministrazione pubblica che aggiudica;

---l'organo amministrativo, in tali casi, è soggetto al controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, dalla Regione Campania;

---gli organi di amministrazione e di vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali sono designati dalla Regione stessa;

---la parte più importante dell'attività sociale è intrattenta con la Regione.

ARTICOLO SETTE

Il capitale sociale è di EURO 590.000,00 (cinquecentonovantamila virgola zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del c.c..

Il capitale sociale potrà essere aumentato su deliberazione dell'Assemblea dei soci per la cui validità costitutiva, sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale e delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole pari al 90% dei presenti.

Gli aumenti di capitale sociale potranno effettuarsi anche mediante conferimento di beni o di crediti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

In nessun caso la partecipazione complessiva della Regione Campania potrà scendere al di sotto del 75% (settantacinque per cento) del capitale.

ARTICOLO OTTO

Sono organi della società consortile:

a. il Presidente;

b. il Consiglio di Amministrazione;

- c. l'Assemblea;
- d. il Collegio Sindacale;
- e. il Direttore Generale;**

I membri componenti tutti gli organi, ad eccezione dell'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO NOVE

L'assemblea può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero, questo termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni.

ARTICOLO DIECI

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo a mezzo avviso con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima da quello fissato per l'adunanza assembleare al domicilio del socio risultante dal libro soci, nonchè, negli stessi modi e termini, potrà essere data comunicazione diretta ai soci a mezzo telegramma o fax confermato.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ricorrono le condizioni prescritte dall'ultimo comma dell'art. 2479 bis del c.c..

L'assemblea è convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai sindaci; in questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.

ARTICOLO UNDICI

Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea solamente da altro Socio.

Ogni Socio può rappresentare solo un altro socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento all'Assemblea, anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

ARTICOLO DODICI

A norma dell'art. 2479 c.c. sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci ed il presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazioni dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) gli argomenti riguardanti la gestione della società posti al loro esame dall'Organo Amministrativo;
- 7) l'alienazione di quote, l'esclusione di uno o più soci e le relative modalità, il recesso e l'ammissione di uno o più soci;
- 8) la nomina e i poteri dei liquidatori;
- 9) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei soci.

Le Assemblee sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza del 75% dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale e deliberano con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente tranne che per i casi d'aumento di capitale sociale così come

previsto dall'articolo cinque del presente statuto che prevede il voto favorevole di almeno il 75% dell'intero capitale sociale, tanto in prima che in seconda convocazione.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno il verbale è redatto dal notaio.

ARTICOLO TREDICI

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque a sette membri, anche non soci scelti anche in base alla specifica professionalità posseduta in relazione agli scopi perseguiti dalla società consortile secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e dura in carica tre anni.

A norma del terzo comma dell'art. 2468 c.c. e dell'art. 2449 c.c. la maggioranza del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e dura in carica tre anni.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare un amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione di un nuovo componente. Il consigliere cooptato dovrà essere designato dal medesimo soggetto che aveva indicato il consigliere sostituito; nel caso in cui venissero a mancare la maggioranza degli amministratori il Consiglio di Amministrazione rimanente dovrà convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo è inoltre soggetto al controllo, analogo a quello svolto sui propri servizi, dalla Regione Campania.

ARTICOLO QUATTORDICI

Il Consiglio d'Amministrazione con delibera assunta all'unanimità, nomina, tra i suoi membri, il Presidente, tra i componenti designati a norma dell'articolo che precede, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo della società, su indicazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Al presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza ad un vicario, **da nominarsi tra i consiglieri designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania**, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, salvo che tale organo non disponga diversamente.

L'assenza o l'impedimento del Presidente si intendono provati, nei confronti dei terzi, dall'esercizio della funzione vicaria.

ARTICOLO QUINDICI

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inoltrare agli Amministratori almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata di uno solo degli Amministratori. In caso di inadempimento del Presidente, la convocazione può essere validamente curata da due membri del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite telegramma e fax confermato, da spedire almeno due giorni prima della riunione.

Anche in carenza delle formalità di convocazione stabilite, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori.

ARTICOLO SEDICI

Il Consiglio d'Amministrazione è costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO DICIASSETTE

Il Consiglio d'Amministrazione è investito **del potere di gestione ordinaria e straordinaria della società** e particolarmente sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organo di amministrazione:

- a) dà esecuzione alle norme statutarie e regolamentari, nonchè alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elabora i programmi di intervento, definendo l'apporto di ciascuno dei consorziati;
- c) predispone la relazione revisionale delle attività ed il relativo conto economico finanziario e le coperture finanziarie relative;
- d) può predisporre regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della società;
- e) approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle finalità istituzionali;
- f) decide la convocazione dell'Assemblea;
- g) redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e lo pone a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea stessa;
- h) promuove periodici incontri con le istituzioni e con le forze sociali agenti nel settore, al fine di avere con essi momenti di confronto volti a realizzare azioni sinergiche per la promozione, la qualificazione ed il consolidamento di nuova imprenditorialità;
- i) presenta pubblicamente il programma di attività della società e valuta eventuali osservazioni e proposte in merito.

Inoltre l'organo amministrativo deve predisporre e presentare ogni quadrimestre alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati dalla Regione stessa ed agli altri soci, una relazione dello stato di attuazione delle attività programmate. Invia inoltre agli organi regionali indicati ogni utile informazione che consenta l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, al suo interno, la costituzione di un Comitato esecutivo cui delegare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi all'esecuzione delle attività oggetto dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di istituzione del Comitato ne fissa la composizione, ne individua i componenti e ne stabilisce le ulteriori modalità di funzionamento ed organizzazione dal presente statuto non regolate.

Il Consiglio inoltre può rimettere in ogni tempo alla decisione dell'assemblea qualsiasi argomento riguardante la gestione della società consortile.

ARTICOLO DICIOOTTO

Il Direttore Generale della società deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Campania, ed è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio suddetto. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di consigliere di amministrazione. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ARTICOLO DICIANNOVE

L'assemblea nomina un Collegio Sindacale che dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, tutti Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo completo funzionamento.

La nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale è effettuata su designazione del Presidente della Giunta Regione della Campania in base agli artt. 2449 e 2450 c.c..

ARTICOLO VENTI

In considerazione degli scopi consortili che escludono ogni scopo di lucro, i partecipanti sono tenuti a versare annualmente alla società contributi in denaro proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale in base all'art. 2615 ter c.c..

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio e della relativa nota integrativa che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea da convocarsi con le modalità ed i termini di cui agli articoli del presente statuto.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati per il 5% alla costituzione di un "Fondo di Riserva" e, per il residuo, in apposito fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 maggio 1981 N. 240, salva diversa disposizione deliberata dall'assemblea dei soci.

Una copia del bilancio preventivo approvato dagli organi competenti dovrà pervenire agli enti locali soci entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'approvazione ai fini dell'esercizio del controllo sull'attività gestionale. Detto bilancio dovrà essere corredato dalle relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO VENTUNO

Alla determinazione del valore della partecipazione sociale, nei casi di cessione o d'esclusione di cui ai precedenti articoli nove e dieci, si provvede in accordo tra i soci. In caso di disaccordo su tale valutazione la risoluzione della controversia è deferita al giudizio arbitrale di cui al successivo articolo ventitre.

ARTICOLO VENTIDUE

Addivenendosi allo scioglimento della società per sopravvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per qualsiasi altro motivo, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori i poteri e gli emolumenti.

I macchinari, le attrezzature ed i beni acquisiti direttamente dalla società saranno venduti al termine della loro utilizzazione a vantaggio delle attività realizzative o, in ogni caso, a seguito dello scioglimento della società.

Tali vendite, in assenza di offerte di terzi giudicate adeguate dal Consiglio di Amministrazione saranno effettuate in favore di soci interessati al settore di attività per il quale i macchinari, le attrezzature ed i beni sono stati acquistati e nell'ipotesi di concorso di soci, in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale di ciascuno di essi per il prezzo pari al valore del bene, al netto degli ammortamenti complessivamente operato.

ARTICOLO VENTITRE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e/o tra i soci e la società circa l'interpretazione, l'applicazione e la validità del presente statuto, che non sarà possibile risolvere amichevolmente o attraverso l'intervento del Consiglio d'Amministrazione, sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri, scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati e nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del Pubblico Ministero.

Il Collegio giudicherà secondo equità e senza formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17.1.2003 N. 5.

ARTICOLO VENTIQUATTRO

Per quanto non espressamente contemplato al presente statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di legge in materia.